

**Commissione per l'assegnazione degli alloggi  
di Edilizia Sociale**

**presso**

**AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA  
DEL PIEMONTE CENTRALE**

**AVVISO PUBBLICO SPECIALE AUTORECUPERO  
EMESSO IN DATA 27 MARZO 2025**

---

La Commissione Assegnazione Alloggi, costituita a norma del disposto dell'art. 7 della Legge Regionale 17/2/2010 n° 3 e s.m.i., visto l'Avviso Pubblico Speciale Autorecupero emesso in data 27 marzo 2025 dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, si è riunita per esaminare le domande di Autorecupero, presenti nell'Elenco definitivo I aggiornamento partecipanti Bando generale n. 7 con punteggio da 10,8 a 10.

Dall'esame delle domande è scaturita la Graduatoria Provvisoria II Stralcio, finalizzata all'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Sociale tramite Autorecupero, alloggi non immediatamente assegnabili per necessità di interventi manutentivi, ubicati nel territorio del Comune di Torino.

In ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n.147 del 2 luglio 2024 la Commissione Assegnazione Alloggi ha esaminato le domande tenendo conto della seguente riformulazione dell'Art. 3, Comma 1 lett. b Legge Regionale Piemonte 3/2010: "hanno la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale, o essere iscritti all' AIRE. Il/la richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del bando, in uno dei comuni dell'ambito territoriale".

In osservanza della Legge sulla Privacy, i nominativi dei partecipanti vengono sostituiti con il numero di protocollo della domanda di Autorecupero e sono riportati per ordine decrescente di punteggio e in ordine alfabetico.

In calce alla graduatoria sono riportati i nominativi dei partecipanti che in base alle dichiarazioni ed alla documentazione allegata alla domanda non risultano essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 della Legge Regionale 17/2/2010 n° 3 e s.m.i., e che pertanto, sono stati dichiarati esclusi.

In applicazione del D.Lgs 196/2003 e art. 13 Reg. (UE) 679/2016, la presente graduatoria riporta il punteggio totale conseguito senza l'indicazione dei punteggi parziali e delle motivazioni delle esclusioni.



















**Commissione per l'assegnazione degli alloggi  
di Edilizia Sociale**

presso

**AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA  
DEL PIEMONTE CENTRALE**

Si dà atto che la Graduatoria Provvisoria II Stralcio di cui all'Avviso Pubblico Speciale Autorecupero emesso in data 27 Marzo 2025 dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, risulta formata in conformità alla normativa vigente.

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea MASTROPAOLO)




IL PRESIDENTE

(Dott. Franco CORBO)



FIRMATO IN ORIGINALE

(Dott. Andrea MASTROPAOLO)



Torino, li 11/03/2026

Contro la graduatoria, gli interessati – entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Torino, e pertanto, entro e non oltre il **27/03/2026** - possono inoltrare opposizione, in bollo, indirizzandola a mezzo posta raccomandata r.r. alla I° COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE c/o A.T.C. – C.so Dante 14 – 10134 TORINO; **oppure** possono inoltrare opposizione, in bollo, con i medesimi termini perentori soprariportati, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata(PEC) [commissione.assegnazione.alloggi@pec.atc.torino.it](mailto:commissione.assegnazione.alloggi@pec.atc.torino.it) solo se l'interessato è titolare di account di PEC. In quest'ultimo caso rimane in capo al ricorrente la responsabilità penale (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) di annullare la marca da bollo apposta sul ricorso prima dell'invio della PEC alla Commissione Assegnazione Alloggi.

E' consentito l'invio di PEC, in vece dell'interessato, da parte di componente del nucleo richiedente (titolare di account di PEC) nel rispetto dei medesimi termini perentori soprariportati e nel rispetto della stessa procedura operativa soprariportata gravante sul ricorrente.

E' consentito l'invio di PEC da parte di terzi (titolari di account di PEC) diversi dall'interessato o di componente del nucleo richiedente, a condizione che venga allegata, al ricorso, copia digitale della delega del ricorrente con relativo documento di identità; l'invio deve avvenire nel rispetto dei medesimi termini perentori soprariportati e nel rispetto della stessa procedura operativa soprariportata gravante sul ricorrente.

Data pubblicazione

Torino, li 12/03/2026